

Congedo matrimoniale

Il diritto a fruire di un periodo di congedo matrimoniale è riconosciuto e regolamentato dai contratti collettivi di categoria di diritto comune.

La durata del congedo è generalmente fissata dai contratti collettivi in 15 giorni di calendario.

Per gli operai delle aziende industriali, artigiane e cooperative il c.c.n.l. di riferimento si applica a condizione che preveda un trattamento più favorevole di quello minimo spettante in base allo specifico contratto collettivo interconfederale del 31 maggio 1941, di seguito esaminato.

Tali operai hanno diritto alla concessione di un congedo della durata minima di 8 giorni consecutivi.

Il congedo spetta ai lavoratori il cui rapporto ha avuto inizio da almeno una settimana e deve essere richiesto, salvo casi eccezionali, con un preavviso di almeno 6 giorni.

Qualora per necessità inerenti alla produzione non sia possibile in tutto o in parte il godimento del congedo all'epoca del matrimonio, il periodo di congedo dovrà essere concesso o completato non oltre il termine di 30 giorni successivi al matrimonio.

Il periodo di congedo non può essere computato in conto ferie, nè essere considerato quale periodo di preavviso di licenziamento.

Agli operai di cui sopra è dovuto durante il periodo di congedo matrimoniale un apposito "assegno" a carico dell'INPS (si veda a tale riguardo il paragrafo successivo).